



Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 4

VERBALE N. 26 DEL 07/04/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

ADUNANZA straordinaria - SEDUTA - di prima convocazione

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala Consiliare "Armando Romagnoli", addì sette del mese Aprile alle ore 19.30 previo invito consegnato a domicilio

Fatto l'appello nominale risultano

Cognome e nome	Pres	Cognome e nome	Pres
ZANNI VALERIO	S	SABBADINI DANIELE	S
GOZZOLI GIANFRANCO	S	CAVANI GIOVANNI	S
MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN	N	ROSI LUCIANO	N
BRIGHETTI LUCA	S	ZOBOLI MAURIZIO	S
BIONDI SOFIA	S	BONI ALESSANDRO	S
TACCONI PAOLA	N	PICCININI SABINA	N
BELLENTANI FEDERICA	S	MONTAGUTI FABIO	S
FORMENTINI ROBERTO	N		
TANGREDA ROCCHINA	S		
ZUFFI FRANCESCO	S		

Totale Presenti n. 12

Totale Assenti n. 5

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA.

In qualità di SINDACO il Sig. ZANNI VALERIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(ZANNI VALERIO)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA)



Si dà atto che sono presenti i Consiglieri Formentini Roberto “Centro Sinistra per San Cesario”, Piccinini Sabina “Lista Civica Nuovo San Cesario con Senzafiltro”.

Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 14.

Come risulta dal verbale di cui al punto n. 1 dell’O.D.G. al quale integralmente si rinvia, il presente punto è stato discusso congiuntamente al punto n. 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 13 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni ha istituito l’imposta municipale propria, la cui disciplina è prevista: al medesimo articolo 13, d. l. 201/2011, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto richiamato;

RICORDATO CHE:

- l’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 come modificato dall’art. 1, comma 707, legge 147/2013 dispone che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota prevista al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13, d. l. 201/2011;
- al comma 9-bis d.l. n. 201/2011 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2014 non è dovuta l’imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l’art. 1, comma 708, legge 147/2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9-bis, decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557;
- l’art. 13, comma 5, d.l. n. 201/2011 prevede che il valore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sia ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante al catasto rivalutato del 25 per cento un moltiplicare pari a 75;

RICORDATO INOLTRE CHE per l’imposta municipale propria:



- al comma 6, l'art. 13, d. l. n. 201/2011 è prevista un'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento, con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, per l'abitazione principale e relative pertinenze è prevista un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali ed, al successivo comma 10, è previsto che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- con l'art. 1, comma 380, lett. f), legge n. 228/2012 a decorrere dal 1 gennaio 2013 viene riservato allo Stato l'intero gettito dell'imposta municipale propria calcolata applicando l'aliquota dello 0,76 per cento alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed alla successiva lett. g), per i predetti immobili del gruppo catastale D, viene prevista la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello prevista;

RICORDATO INOLTRE il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 26 giugno 2012 che, all'articolo 2, assimila all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato in Italia, a condizione che non risulti locata.

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO con decreto del Ministro dell'interno del 13 febbraio 2014 è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

DATO ATTO che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014, stante gli elementi di incertezza relativi alla continua evoluzione della disciplina dei tributi comunali (IMU, TARES, TARI, TASI) non era stato ritenuto opportuno, in via prudenziale, deliberare le aliquote IMU per l'esercizio 2014;



RITENUTO DI procedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014 tenendo conto di tutti gli elementi di cui sopra;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore Finanziario, competente, in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO infine che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento, discusso congiuntamente ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della presente seduta, trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 14	Voti a favore	n. 10
Consiglieri votanti	n. 14	Voti contrari	n. 4 (Zoboli, Boni, Piccinini, Montaguiti)
Consiglieri astenuti	n. 0		

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1.1. aliquota ridotta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:

aliquota ridotta (4,00 per mille) maggiorata di 1,5 punti, pari al **5,50 per mille**

1.2. per l'abitazione concessa ad uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che l'adibiscano a propria abitazione principale e comunque limitatamente ad una sola, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, e per le relative pertinenze:

aliquota base, pari al **7,6 per mille**

subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il termine di presentazione delle dichiarazioni IMU per l'anno 2014, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'ufficio tributi;



- 1.3. per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98 (c.d. affitti a canone concordato):
aliquota base (7,6 per mille) diminuita di 0,8 punti, pari al **6,8 per mille**;
 - 1.4. per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione:
aliquota base (7,6 per mille) maggiorata di 3 punti, pari al **10,60 per mille**;
 - 1.5. immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D:
aliquota base (7,6 per mille) maggiorata di 2 punti, pari al **9,60 per mille**;
 - 1.6. per i terreni agricoli posseduti e direttamente condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1, d. lgs. 99/2004:
aliquota base, pari al **7,6 per mille**;
 - 1.7. per tutti gli altri terreni agricoli:
aliquota base (7,6 per mille) maggiorata di 1,4 punti, pari al **9,00 per mille**;
 - 1.8. per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti:
aliquota base (7,6 per mille) maggiorata di 2,2 punti, pari al **9,80 per mille**.
2. Di approvare che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014.
 4. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 52, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, comma 13-bis e comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Dopodiché

II CONSIGLIO COMUNALE

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:



Consiglieri presenti n. 14

Voti a favore n. 10

Consiglieri votanti n. 14

Voti contrari n. 4 (Zoboli, Boni, Piccinini, Montaguiti)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267 stante la necessità di dare adeguata pubblicità alle aliquote deliberate.





Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

Settore : **FINANZIARIO**

Nr. Prog: **29 del 2014**

Servizio: **DOTT.SSA SOLA FRANCESCA**

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

Pareri di cui all'art. 49 D.L.gs. 18.08.2000 n. 267

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

SI

NO

IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT.SSA SOLA FRANCESCA

Li, 01/04/2014



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

Settore : **FINANZIARIO**

Nr. Prog: **29 del 2014**

Servizio: **DOTT.SSA SOLA FRANCESCA**

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

Pareri di cui all'art. 49 D.L.gs. 18.08.2000 n. 267

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE SI

NO

IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT.SSA SOLA FRANCESCA

Li, 01/04/2014